

Avv. Domenico Tomassetti
Via G. Pierluigi da Palestrina, 19
00193 Roma
Tel. 06.3225650/1 - Fax 06.3220397
d.tomasicotomassetti@ordineavvocatiroma.org

N. 08749/2013 REG.PROV.COLL.
N. 01318/2012 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

Nel giudizio introdotto con il ricorso 1318/12, integrato da motivi aggiunti, proposto dal Collegio nazionale degli agrotecnici e degli agrotecnici laureati, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, e da Roberto Orlandi, rappresentati e difesi dagli avv. ti Prosperetti e Tomassetti, con domicilio eletto presso lo studio del primo in Roma, via G. Pierluigi da Palestrina 19;

contro

la Presidenza del consiglio dei ministri, in persona del presidente *pro tempore*,

i Ministeri della giustizia, e del lavoro e delle politiche sociali, in persona dei rispettivi ministri *pro tempore*, rappresentati e difesi dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliataria per legge;

nei confronti di

Confederazione produttori agricoli - Copagri, in persona del

presidente *pro tempore* Francesco Verrascina, costituito anche personalmente, rappresentati e difesi dagli avv. ti Toscano e Carlucci, con domicilio eletto presso il primo, in Roma, via Giulio Cesare 61; Giuseppe Casadio, rappresentato e difeso dagli avv. ti Torchia ed Angiolini, con domicilio eletto presso lo studio del primo in Roma, via Sannio 65;

la Confederazione dirigenti pubblici e manager del terziario - Confedir Mit,

il Consiglio Nazionale Economia e Lavoro – Cnel, in persona dei rispettivi legali rappresentanti *pro tempore*,

Stefano Biasioli, non costituiti in giudizio;

e con l'intervento di

ad adiuvandum, Confederazione Italiana Sindacati dei Lavoratori – C.I.S.L., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, assistita e difesa dagli avv. ti Proietti, Cerchione e Raponi, con domicilio eletto presso lo studio del primo in Roma, via Pavia 30;

Unione Italiana del Lavoro - U.I.L., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, assistita e difesa dagli avv. De Berardinis, Pineschi e Antonini, con domicilio eletto presso lo studio dell'ultimo in Roma, via G. Ferrari 2;

per l'annullamento

del d.P.R. 20 gennaio 2012, con il quale all'interno del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro sono stati nominati: a) i 48 rappresentanti delle categorie produttive di beni e servizi nei settori pubblico e privato; b) gli otto esperti, esponenti della cultura

economica, sociale e giuridica;

c) gli ulteriori due esperti; d) i sei rappresentanti delle associazioni di promozione sociale e delle organizzazioni di volontariato; di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali, tra i quali in particolare, ove ritenuto efficace, il d.P.R. 15 novembre 2011 attuativo della l. 148/11.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Presidenza del consiglio dei ministri, dei Ministeri della giustizia e del lavoro, di Francesco Verrascina e di Giuseppe Casadio;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Vista l'ordinanza istruttoria collegiale 20 dicembre 2012, n. 10663, con cui è stata disposta l'integrazione del contraddittorio;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 22 maggio 2013 il cons. avv. A. Gabbricci e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1.1. L'art. 23 del d.l. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito nella l. 22 dicembre 2011, n. 214, ha, tra l'altro, modificato le disposizioni di cui alla l. 30 dicembre 1986, n. 936, che regolano la composizione ed il funzionamento del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (C.N.E.L.).

1.2. Fino a tale modifica, l'art. 2 della l. 936/86 stabiliva che il C.N.E.L. era composto, oltre al presidente, da centoventuno tra esperti, rappresentanti delle categorie produttive e delle associazioni di promozione sociale e delle organizzazioni di volontariato.

1.3. In disparte i dodici esperti, e i dieci rappresentanti del volontariato e della promozione sociale, i restanti novantanove rappresentanti delle categorie produttive erano ripartiti tra quarantaquattro rappresentanti dei lavoratori dipendenti, diciotto dei lavoratori autonomi e trentasette delle imprese.

1.4 All'interno di ciascuna di tali categorie erano previste successive ripartizioni: per i lavoratori dipendenti era prescritta la presenza di determinati settori produttivi (agricoltura, pesca, industria, commercio artigianato e servizi); per quelli autonomi erano stabiliti cinque rappresentanti ciascuno per i coltivatori diretti e gli artigiani, e quattro per i liberi professionisti e le cooperative di produzione e di consumo; nella categoria delle imprese erano distinti agricoltura e pesca (cinque componenti), industria (quattordici), commercio e turismo (sette) servizi (otto); a IRI, ENI ed EFIM era inoltre attribuito un rappresentante per ciascuno.

2.1. La riforma, ex art. 23, VIII comma, d.l. 201/11, ha complessivamente ridotto a sessantaquattro i consiglieri: gli esperti sono ora dieci, e sei i rappresentanti delle associazioni di promozione sociale e delle organizzazioni di volontariato; i rappresentanti delle categorie produttive sono diventati quarantotto, dei quali ventidue per i lavoratori dipendenti, nove per quelli autonomi e i professionisti, e

diciassette per le imprese; sono scomparse tutte le altre distinzioni per settori, contenute nella precedente disciplina.

2.2. Con la disposizione transitoria, di cui all'art. 23, IX comma, si è stabilito che, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della nuova disciplina, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del consiglio, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, si sarebbero nominati i nuovi componenti del C.N.E.L., secondo la ripartizione appena indicata, così superando quello nominato un anno prima, per il quinquennio 2010-2015.

2.3. Così, con quattro distinti decreti del 20 gennaio 2012, il Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio stesso, adottata nella riunione del 13 gennaio 2012, ha nominato a far parte del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, fino al 27 luglio 2015,

- sei rappresentanti delle associazioni di promozione sociale e delle organizzazioni di volontariato;
- dieci esperti, ripartiti tra due decreti presidenziali;
- quarantotto rappresentanti delle categorie produttive di beni e servizi nei settori pubblico e privato: ed è quest'ultimo provvedimento ad essere d'interesse in causa.

2.4. Invero, il ripetuto art. 23, IX comma, aveva altresì stabilito che la riduzione numerica e l'assegnazione dei resti percentuali, risultanti da tale riduzione, avrebbero dovuto tener conto sia della "maggiore rappresentatività nella categoria di riferimento, secondo i dati acquisiti ai fini del rinnovo della composizione per il quinquennio 2010-2015,

tenendo anche conto della specificità del settore rappresentato nell'ambito della categoria di riferimento", sia del "pluralismo".

2.5.1. Orbene, nell'articolato preambolo del decreto di nomina in esame, dopo aver citato tale disposizione si afferma, tra l'altro, che erano stati esaminati "i dati sulla rappresentatività acquisiti ai fini del rinnovo della composizione per il quinquennio 2010-2015".

2.5.2. Più oltre, dopo aver richiamato in sequenza le disposizioni di rilievo, prima riprodotte, il provvedimento fa rinvio alle "designazioni pervenute dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali nonché dalle associazioni delle categorie produttive di beni e servizi nei settori pubblico e privato ai fini della nomina dei ventidue rappresentanti dei lavoratori dipendenti, dei nove rappresentanti dei lavoratori autonomi e dei diciassette rappresentanti delle imprese"; e, di seguito, al fatto che, "in mancanza di nuove indicazioni, sono state prese in considerazione le designazioni effettuate dalle confederazioni e dalle organizzazioni sindacali nonché dalle associazioni delle categorie produttive di beni e servizi nei settori pubblico e privato in sede di rinnovo della consiliatura 2010-2015".

2.5.3. Infine, vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 22 gennaio 2012, e su proposta del presidente del Consiglio dei ministri, il decreto presidenziale chiama a far parte del C.N.E.L., "a decorrere dalla data del presente decreto e fino al 27 luglio 2015 ... i seguenti quarantotto rappresentanti delle categorie produttive di beni e servizi nei settori pubblico e privato:

- Lavoratori dipendenti: Camusso Susanna, Epifani Guglielmo,

Lapadula Beniamino, Casadio Giuseppe, Corossacz Anna, Gentile Michele, Tocco Marcello, Bonanni Raffaele, Alessandrini Giorgio, Acocella Giuseppe, Claudiani Claudio, Bonfanti Ermenegildo, Tesi Paolo, Angeletti Luigi, Bosco Salvatore, Bonifazi Giampiero, Centrella Giovanni, Nigi Marco Paolo, Leonardi Pierpaolo; Settore dirigenti e quadri - Biasioli Stefano, Rossitto Corrado, Zucaro Antonio.

- Lavoratori Autonomi: Marini Sergio, Guerrini Natalino Giorgio, Politi Giuseppe, Malavasi Ivan, Marino Luigi, Verrascina Francesco, Bertinelli Giorgio; Liberi professionisti: Brandi Roberto, Zingales Armando.

- Rappresentanti imprese: Galli Giampaolo, Jannotti Pecci Costanzo, Kraus Daniel, Colombo Antonio Maria, Napoleone Delio, Carrano Pasquale, Barberini Paolo, Bocca Bernabò, Venturi Marco Giuseppe, Giannini Luigi, Luzzi Giannalberto, Luzzati Piero, Patuelli Antonio, Fumagalli Cesare, Perasso Giuseppe, Guidi Mario, Cremonesi Giancarlo”.

2.5.4. Nel consiglio formato nel 2010 era stato incluso anche Roberto Orlandi, che vi era stato designato dal Collegio nazionale degli agrotecnici e degli agrotecnici laureati, quale rappresentante di tale categoria di liberi professionisti e che non vi è stato confermato.

2.5.5. Quegli e questo hanno allora proposto il ricorso in esame, sia avverso il decreto presidenziale del 20 gennaio 2012, il quale ha individuato i quarantotto rappresentanti delle categorie produttive, sia avverso quelli, della stessa data, che hanno nominato gli esperti, e i

rappresentanti delle associazioni di promozione sociale e del volontariato.

2.5.6. Si sono costituiti in giudizio quali controinteressati, concludendo per la reiezione, la Confederazione produttori agricoli - Copagri, ed il suo presidente Francesco Verrascina, nonché Giuseppe Casadio; sono altresì intervenuti, *ad adiuvandum*, la C.I.S.L. e la U.I.L..

2.5.7. Con l'ordinanza istruttoria collegiale 20 dicembre 2012, n. 10663, è stata disposta l'integrazione del contraddittorio, correttamente adempiuta.

3.1.1. La prima censura è rubricata nella violazione e falsa applicazione dell'art. 99 Cost., della l.936/86, della l. 241/90 nonché nell'eccesso di potere per disparità di trattamento, illogicità, perplessità, carenza di istruttoria, difetto di motivazione, irragionevolezza, contraddittorietà, sviamento di potere.

3.1.2. Come già visto, il previgente art.2 l. 936/86 stabiliva analiticamente la composizione del C.N.E.L.: con la riforma, di cui all'art. 23 del d.l. 201/11, la legge si limita a ripartire i membri tra esperti e rappresentanti, tanto delle categorie produttive, quanto delle associazioni di volontariato; al potere regolamentare dell'esecutivo è demandata la ripartizione della composizione del CNEEL, secondo criteri prestabiliti dallo stesso art. 23.

3.1.3. Ora, secondo i ricorrenti, sarebbe del tutto illogico ed irragionevole procedere, tramite regolamento, alla nomina dei nuovi membri del CNEEL, "senza predisporre, all'atto della nomina, una effettiva ripartizione dei rappresentanti, con particolare riferimento a

quelli delle categorie produttive di beni e servizi nel settore pubblico e privato”: senza aver cioè previamente individuato “il numero di rappresentanti per ciascuna categoria di lavoratori ovvero imprenditori, portatori di interessi che esprimessero il substrato produttivo della Nazione”.

Così, la mancata definizione delle singole “categorie produttive” designanti produrrebbe “effetti paradossali, rendendo incomprensibili i criteri utilizzati per la nomina, diversamente da quanto sempre avvenuto in precedenza quando, per ciascuno di questi macro-settori, venivano puntualmente indicati i singoli settori (ad esempio: lavoratori dipendenti "del Commercio", "dell'Industria", "dei Trasporti", ecc.) e per ciascuno di essi i nominativi dei soggetti designati”.

3.1.4. Scompare, insomma, ogni riferimento alle specifiche ripartizioni di cui all'art. 2 della l. 936/1986, con un esercizio di potere regolamentare illogico e irragionevole, e un possibile sviamento.

Le nuove nomine, anziché espressione di rappresentatività di categoria e pluralismo, così come formulate negli atti impugnati, sono del tutto apodittiche ed immotivate: in concreto, non si tiene conto che i liberi professionisti sono la categoria produttiva di maggiore importanza numerica, nell'ambito del lavoro autonomo (oltre il 40%, secondo il ricorso) sicché nel nuovo C.N.E.L. avrebbero dovuto disporre di almeno quattro seggi sui nove disponibili, cioè il doppio di quanto realmente conseguito (un seggio alla categoria degli ingegneri, rappresentati da Roberto Brandi, ed uno ai chimici, con Armando

Zingales).

3.1.5. Per altro verso, se si ritenesse assoluta la riserva di legge, di cui all'art. 99 Cost., il decreto presidenziale di nomina sarebbe, ai sensi dell'art. 21 *septies* della legge n.241/1990, nullo, *in parte qua*, per carenza di potere, in relazione alla distinzione operata per i rappresentanti dei liberi professionisti.

3.2. Nel secondo motivo, rubricato come il precedente, si afferma che la procedura per la nomina dei nuovi membri sarebbe illegittima, sul piano formale, sia perché è prevista un'istruttoria procedimentale di soli 30 giorni (mentre l'art. 4 della l. 936/86 ne prevede uno di nove mesi) sia perché “la rappresentatività delle associazioni, che designano i vari candidati, è rimasta la stessa di quella dell'elezione della precedente consiliatura, ossia ferma al primo semestre 2009”.

3.3.1. Anche il terzo motivo è intitolato come i precedenti, e vi si rileva come la riforma della l. 936/86, ex d.l. 201/11, non ne abbia modificati gli artt. 7 e 8 per cui i membri del consiglio devono durare in carica cinque anni e sono rieleggibili: così la mancata conferma del ricorrente all'interno della categoria dei lavoratori autonomi sarebbe “del tutto immotivata e senza alcuna giustificazione, non essendo ... presente in nessuno degli atti impugnati quella ragione di riduzione dei costi che avrebbe reso necessaria l'adozione del d.l. 201/11-

3.3.2. Inoltre, non sarebbe stato svolto “alcun contraddittorio, presidio indispensabile in ogni procedimento di nomina e revoca da incarichi pubblici, non potendosi prescindere da una valutazione in concreto dell'operato del soggetto rimuovendo”.

3.3.3. Ancora, la nomina di due soli rappresentanti per le professioni sarebbe in contrasto con lo stesso art. 23, commi da VIII a XI, il quale impone di utilizzare i criteri della "maggiore rappresentatività" e dal "pluralismo".

3.3.4. Invero, chiarisce il ricorso, gli Ordini professionali sono riuniti in due distinte organizzazioni: il PAT (Professioni area tecnica) ed il CUP (Comitato unitario permanente degli ordini e collegi professionali).

Al P.A.T., delle ventisette categorie esistenti ne aderiscono otto: chimici, dottori agronomi, geologi, geometri, ingegneri, periti agrari, periti industriali, tecnologi alimentari; al CUP ne fanno invece parte almeno 19: agrotecnici ed agrotecnici laureati, architetti, assistenti sociali, agenti di cambio, attuari, avvocati, biologi, commercialisti ed esperti contabili, consulenti del lavoro, farmacisti, giornalisti, infermieri, medici, notai, ostetriche, psicologi, spedizionieri doganali, tecnici di radiologia medica, veterinari.

Nel nuovo C.N.E.L., però, entrambi i rappresentanti dei liberi professionisti provengono da ordini aderenti al P.A.T., "senza alcuna motivazione che palesasse l'iter logico-giuridico seguito dall'Amministrazione resistente nella procedura *de qua*.

3.4. Nell'ultimo motivo è sollevata una questione di legittimità costituzionale, dubitandosi del ripetuto art. 23, commi da 8 a 13 del d.l. 201/11, con riferimento agli artt. 3 e 99 Cost., sotto i profili a) del riconoscimento della qualità di membro nel CNEI a soggetti che non sono né esperti né rappresentanti delle categorie produttive di beni e

servizi nei settori pubblico e privato;

b) della violazione della riserva di legge;

c) della mancanza di ragionevolezza nell'aver disposto la cessazione dell'attuale consiliatura anzitempo, per procedere alla sua ricostituzione in soli 30 giorni.

4.1. Orbene, procedendo dall'ultimo motivo, le relative questioni di legittimità si presentano manifestamente infondate, sotto ciascuno dei profili proposti, comunque riferiti alla sola disciplina transitoria qui applicabile.

4.2.1. Va, invero, anzitutto nuovamente ricordato che, ex art. 99, I comma, il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro “è composto, nei modi stabiliti dalla legge, di esperti e di rappresentanti delle categorie produttive, in misura che tenga conto della loro importanza numerica e qualitativa”.

4.2.2. Orbene, la locuzione “categorie produttive”, utilizzata dalla Costituzione, va evidentemente adeguata, secondo un'interpretazione evolutiva, la quale tenga nel debito conto un fenomeno, attualmente di rilievo planetario, e che, quando la Costituzione della Repubblica fu promulgata, era in Italia solo agli albori: quello, appunto, delle associazioni di promozione sociale, e delle organizzazioni di volontariato – nel complesso le organizzazioni *no-profit* – che notoriamente costituiscono oggi, per l'ampiezza e complessità delle attività svolte e il numero dei soggetti coinvolti, una componente sicuramente rilevante dell'economia complessiva anche per il nostro Paese.

4.2.3. La circostanza che, di massima, esse utilizzino, al fine di perseguire i propri obiettivi, gli eventuali proventi conseguiti anziché distribuirli come profitti o dividendi, non le priva della funzione produttiva di servizi e, in generale, di utilità sociali, le quali costituiscono, per la collettività nazionale, una ricchezza di rilievo raffrontabile con quella prodotta dai settori primari, secondari e dei servizi retribuiti.

4.2.4. Ciò basta ampiamente, secondo il Collegio, a giustificare la partecipazione di tali entità ad un organo che, tra l'altro, "ha l'iniziativa legislativa e può contribuire alla elaborazione della legislazione economica e sociale" (art. 99, III comma, Cost.).

4.3.1. Per quanto riguarda la seconda questione, non vi sono elementi testuali o logici per affermare che l'art. 99 della Costituzione stabilisca una riserva assoluta e non relativa di legge.

In difetto, si deve ritenere che spetti allo stesso legislatore, nei limiti della ragionevolezza, definire l'ambito a sé riservato, e quello che può essere assegnato al Potere esecutivo – peraltro qui al massimo livello – nella concreta individuazione delle categorie rappresentative.

4.3.2. È evidente per il Collegio che tale limite di ragionevolezza è attualmente rispettato, essendo stata conservata la ripartizione tra categorie economico-giuridiche fondamentali quali gli imprenditori ed i lavoratori dipendenti e autonomi.

4.4.1. Infine, per quanto riguarda la durata del procedimento per la nomina del nuovo consiglio, secondo la disciplina transitoria, il termine di trenta giorni non è palesemente irrazionale, anche tenuto

conto che, per formare il nuovo organo, si sarebbero dovuti utilizzare i dati acquisiti ai fini del rinnovo della composizione per il quinquennio 2010-2015.

Ancora, costituisce una scelta discrezionale ed insindacabile del legislatore che non si preveda, durante il procedimento, una fase contenziosa interna intermedia; altrettanto lo è la decisione di dare effetto immediato al dimezzamento del C.N.E.L. (comunque, con un risparmio di spesa non irrilevante per un organo che aveva ormai raggiunto 122 componenti).

4.3.4. È bensì vero che, in tal modo, i nuovi membri cesseranno prima di un lustro, come invece a regime: ma, anzitutto, la questione è irrilevante per chi non ne fa parte, come i ricorrenti; e, inoltre, ciò costituisce l'effetto della disciplina transitoria, per la sua specialità ovviamente prevalente sulla disciplina ordinaria.

4.4.1. Ha invece fondamento la censura di difetto di motivazione, anzitutto perché non è stata giustificata dall'Amministrazione – nemmeno in corso di giudizio – la scelta di ripartire i nove rappresentanti in ragione di sette ai lavoratori autonomi, e di due a quelli delle libere professioni; né, inoltre, è stato spiegato come siano stati individuati i rappresentanti dei liberi professionisti all'interno delle molte attività e associazioni che vi fanno riferimento.

4.4.2. Come osservano i ricorrenti nell'unico motivo aggiunto proposto, all'Amministrazione è stato conferito dalla nuova legge il potere discrezionale di comporre la categoria di rappresentanti per le attività produttive, nel rispetto dei criteri della maggiore

rappresentatività nella categoria di riferimento, e del pluralismo.

4.4.3. Ciò imponeva, tuttavia, un'adeguata motivazione, la quale esternasse la *ratio* delle nomine in concreto operate, e che viceversa qui manca: così, ad esempio, non troverebbe adeguata giustificazione – sempre secondo i ricorrenti - il seggio assegnato ai coltivatori diretti anziché ai liberi professionisti, che pure sarebbero maggiormente rappresentativi di quelli.

5.1. Invero, come già rilevato dal Collegio, l'art. 99 Cost. non impone una riserva assoluta di legge e, così, la fissazione di sottocategorie particolarmente circoscritte.

La soppressione di quelle stabilite dalla precedente normativa non contrasta, di per sé, con la previsione costituzionale, la quale non pone rigide distinzioni tra il contenuto della fonte primaria e gli atti applicativi con cui i componenti del Consiglio sono effettivamente individuati: impone tuttavia all'Autorità amministrativa competente di svolgere un'istruttoria particolarmente attenta nell'operare la ripartizione dei rappresentanti nell'ambito della categoria produttiva, e di fornirne puntuale motivazione, nei limiti stabiliti dalla normativa applicabile.

5.2. Invero, riferendosi specificatamente alla disciplina transitoria, che è quella d'immediato interesse in causa, è evidente che tale ripartizione non può essere legittimamente attuata (come sembra invece essere avvenuto, almeno in alcuni casi, e probabilmente anche in quello in esame) attraverso una semplice proporzione aritmetica, utilizzando come indice di riferimento il rapporto tra il numero di

componenti, per la categoria di riferimento, quello precedente e quello successivo alla riforma, e ripartendo il ridotto numero di componenti secondo tale elementare parametro.

5.3. Al contrario, l'art. 23, IX comma, prescrive un'operazione più complessa, che parte bensì dei dati acquisiti ai fini del rinnovo della composizione per il quinquennio 2010-2015, ma impone poi di correggere il risultato che conseguirebbe dalla sola "importanza numerica", per usare il sintagma dell'art. 99 Cost. .

5.4. Le nomine dei rappresentanti – le quali certamente costituiscono provvedimenti amministrativi, di cui all'art. 119, I comma, lett. d), c.p.a., e non atti politici incensurabili – dovranno allora tenere conto anche dei richiamati parametri della specificità di settore e del pluralismo, al fine d'introdurre, all'interno del Consiglio, una più vasta gamma di competenze, esperienze e rappresentanza d'interessi conferenti alla categoria d'appartenenza (per l'appunto l'importanza "qualitativa", di cui all'art. 99 Cost.), sempre in vista dell'obiettivo ultimo, che è il miglior svolgimento delle funzioni e delle competenze che la Costituzione e le leggi ordinarie assegnano al C.N.E.L..

5.5. Ebbene, tenendo conto delle articolate osservazioni svolte nel ricorso, non è possibile affermare che tali parametri e tale finalità siano stati osservati con riguardo alla categoria dei lavoratori autonomi e delle professioni.

La ripartizione effettuata non trova alcuna precisa motivazione, tanto nel decreto presidenziale di nomina, nonostante il suo articolato preambolo, quanto nella deliberazione del Consiglio dei ministri che

l'ha preceduta; né, d'altra parte, alcuna giustificazione è desumibile dagli atti inerenti la fase istruttoria presupposta, come hanno correttamente osservato i ricorrenti.

6.1. In conclusione, il provvedimento di nomina dei nove rappresentanti della categoria in questione è privo di una confacente motivazione, comunque desumibile dagli atti del procedimento.

È altresì viziato per difetto d'istruttoria, inesistente secondo gli elementi forniti, sebbene evidentemente prescritta secondo la previsione del ripetuto art. 23, IX comma, del d.l. 201/11, il quale risulta dunque parimenti violato.

6.2. Il d.P.R. 20 gennaio 2012, va pertanto annullato per la parte in cui nomina tali nove rappresentati, che cessano così immediatamente: poiché la decisione produce effetto *ex tunc*, ai sensi del medesimo art. 23, IX comma, sino alla nuova nomina sono nuovamente confermati i rappresentanti di categoria già nominati con d.P.R. 28 luglio 2010.

7. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo accoglie e, per l'effetto, annulla, nei limiti di cui in motivazione, il d.P.R. 20 gennaio 2012.

Condanna l'Amministrazione resistente alle spese di lite, che liquida in € 2.000,00 per spese anticipate, e in € 3.500,00 per diritti e onorari, oltre i.v.a. e c.p.a. ed alla restituzione del contributo unificato, come

per legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio addì 22 maggio e 3 luglio 2013 con l'intervento dei signori magistrati:

Angelo Gabbricci, Presidente, Estensore

Alessandro Tomassetti, Consigliere

Rosa Perna, Consigliere

IL PRESIDENTE, ESTENSORE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 10/10/2013

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)